



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

Conservatorio Santa Cecilia

Via dei Greci, 18 — 00187 ROMA

C.F. 80203690583

Tel. (0039) 06 36.09.67.20 — Fax (0039) 06 36.00.18.00

Webpage www.conservatoriosantacecilia.it

Prot. n. 3664/AL7

Del 03.05.2012

Regolamento della Consulta degli studenti del Conservatorio di musica S. Cecilia

TITOLO I – DEFINIZIONI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La Consulta degli Studenti del Conservatorio di Musica “S. Cecilia” di Roma è Organo elettivo di rappresentanza degli studenti, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R n.132/2003 e dell’art. 13 dello Statuto del Conservatorio.

Art. 2

Composizione e durata

1. La Consulta è costituita da un numero di rappresentanti eletti ai sensi dell’art. 12, comma 1, del DPR n. 132/03.

2. Ai sensi dell’art. 12, comma 1 del DPR n. 132/2003, i due studenti eletti nel Consiglio Accademico, qualora non membri eletti anche nella Consulta, ne divengono membri effettivi. Nel caso in cui lo studente designato in Consiglio di Amministrazione non sia membro eletto della Consulta non ne diviene membro effettivo, sebbene debba riferire periodicamente del suo operato ai rappresentanti della stessa.

3. Il mandato della Consulta è di durata triennale.

4. Per le modalità di elezione dei rappresentanti riferirsi all' ALLEGATO A parte integrante del presente documento.

5. In caso di rinuncia, dimissioni, cessazione da parte del/dei rappresentante/i eletto/i, l’incarico è affidato allo/agli studente/i immediatamente successivo/i in graduatoria. In caso di rinuncia di

questi ultimi, o qualora le condizioni per essere rappresentanti siano nel frattempo venute meno, o non vi siano persone in graduatoria, si procede ad elezione suppletiva, come stabilito nell'ALLEGATO A.

Art. 3

Funzioni e attività

1. La Consulta può esprimere pareri, indirizzare richieste e formulare proposte agli Organi di governo del Conservatorio con particolare riferimento:
 - a) alla programmazione dell'Offerta Formativa;
 - b) alla dotazione di strutture e infrastrutture necessarie alle attività formative;
 - c) all'organizzazione e alle dotazioni didattiche;
 - d) ai servizi per gli studenti;
 - e) alle questioni relative al diritto allo studio e alla mobilità internazionale.
2. La Consulta promuove l'integrazione e la comunicazione tra gli studenti.
3. L'Amministrazione del Conservatorio assicura alla Consulta i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni e delle attività previste dal presente Regolamento.

TITOLO II – FUNZIONAMENTO

Art. 4

Cariche interne

1. La Consulta elegge tra i suoi componenti, a scrutinio segreto, un Presidente e un Segretario.
2. Ogni componente esprime una preferenza per ogni carica. È eletto Presidente il candidato che consegua la maggioranza assoluta dei voti. Nel caso in cui tale maggioranza non sia raggiunta né in prima né in seconda votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità al ballottaggio prevale il candidato che è stato eletto come rappresentante con il numero di voti più alto; in caso di ulteriore parità viene considerata discriminante la maggiore anzianità di iscrizione e, subordinatamente, la maggiore anzianità anagrafica.
È eletto Segretario il candidato con maggioranza relativa di preferenze. In caso di parità dopo due turni di votazione si procede al ballottaggio secondo i criteri già espressi per l'elezione del Presidente.

Art. 5

Il Presidente

Il Presidente:

- a) Convoca, presiede e modera le sedute ordinarie e straordinarie della Consulta;

- b) Stabilisce l'ordine del giorno delle sedute della Consulta;
- c) Convoca, presiede e modera le Assemblee degli studenti;
- e) Cura i rapporti con eventuali comitati studenteschi, anche esterni al Conservatorio.

Art. 6

Il Segretario

Il Segretario:

- 1.verbalizza le sedute della Consulta, ne conserva i documenti relativi all'attività e ne cura la pubblicità degli atti;
- 2.verifica e predispone la documentazione per le riunioni della Consulta.

Art. 7

Convocazione delle sedute

1. La Consulta si riunisce almeno quattro volte all'interno di un anno accademico oppure quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno la metà più uno dei suoi componenti. In tal caso il Presidente è tenuto alla convocazione della Consulta entro cinque giorni lavorativi, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta.
2. La convocazione è disposta dal Presidente e contiene l'ordine del giorno, la data, l'orario e il luogo della seduta (individuato all'interno dell'Istituto) ed è notificata ai Consiglieri con almeno tre giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data della stessa.
3. In casi di comprovata urgenza la convocazione può essere comunicata dopo il termine previsto dal precedente comma, purché non oltre le ventiquattro ore precedenti l'orario fissato per la seduta.

Art. 8

Ordine del giorno

1. La Consulta, con una richiesta scritta presentata da almeno un terzo dei componenti, può richiedere l'inserimento di uno o più punti all'ordine del giorno.
2. La documentazione relativa alla riunione, così come eventuali integrazioni, sono messe a disposizione presso sede idonea 24 ore prima della riunione stessa e rese disponibili all'inizio della riunione.

Art. 9

Validità e svolgimento delle sedute

1. Le sedute della Consulta sono valide: in prima convocazione se e fino a che ad esse sia presente la maggioranza dei componenti in carica; in seconda convocazione se e fino a che ad esse sia presente almeno un terzo dei componenti.
2. Le delibere sono approvate quando ricevono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Art. 10

Assemblea degli Studenti

1. L'Assemblea degli Studenti è convocata almeno una volta l'anno e con almeno una settimana di preavviso.
2. La convocazione dell'Assemblea viene affissa all'Albo d'Istituto e ne indica l'ordine del giorno, la data e il luogo (individuato all'interno dell'Istituto).
3. L'Assemblea degli Studenti è presieduta dal Presidente della Consulta che nomina tra i presenti, all'inizio della seduta, un Segretario verbalizzante.
4. All'Assemblea degli Studenti sono tenuti a partecipare tutti gli studenti dell'Istituzione.
5. La votazione delle delibere è per alzata di mano o, per esplicita richiesta da parte di uno soltanto tra gli aventi diritto al voto, a scrutinio segreto.
6. Gli studenti possono richiedere la convocazione straordinaria dell'Assemblea da parte del Direttore tramite una richiesta firmata da almeno cinquanta studenti.

Art. 11

Cessazione anticipata della carica di rappresentante in Consulta

1. La cessazione anticipata della carica di rappresentante degli studenti si verifica nel caso in cui:
 - a) il componente della Consulta abbia completato il proprio percorso di studio;
 - b) il Presidente della Consulta accetti le dimissioni presentate in forma scritta da parte di uno dei componenti della Consulta;
 - c) per un numero di assenze superiore a tre alle sedute della Consulta all'interno di un anno accademico.

Nel caso si verificano i suddetti casi si procede all'integrazione del/i posto/i resisi vacante/i mediante le procedure prescritte nell'art. 1 comma 5 dell' ALLEGATO A. I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza della Consulta. Nel caso in cui la cessazione riguardi un rappresentante designato dalla Consulta in Consiglio Accademico o in Consiglio di Amministrazione si procede rispettivamente ai sensi dell'art.13 comma 4 e dell'art. 14 comma 4 del presente Regolamento.

TITOLO III – PROCEDURE DI DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI DI GOVERNO

Art. 12

Generalità

1. Ai sensi dello Statuto del Conservatorio la Consulta degli Studenti designa i propri rappresentanti all'interno degli Organi di governo nel numero di:

- due in seno al Consiglio Accademico;
- uno in seno al Consiglio di Amministrazione.

2. Il termine del mandato nei Consigli Accademico e di Amministrazione decorre alla scadenza dell'Organo in cui il rappresentante è stato designato. I Consiglieri pertanto restano in carica anche in caso di scadenza della Consulta fino al termine del proprio mandato, salvo il venir meno dei requisiti necessari alla funzione di rappresentante degli studenti.

Art. 13

Designazioni per il Consiglio Accademico

1. Le candidature per il Consiglio Accademico devono essere presentate al Segretario della Consulta che le trasmette alla Consulta stessa.

2. Le designazioni per il Consiglio Accademico avvengono tramite scrutinio segreto tra le candidature proposte. Ciascun componente della Consulta può esprimere un massimo di due preferenze. I due nominativi che ricevono il maggior numero di voti vengono designati come rappresentanti in seno al Consiglio Accademico. In caso di parità prevale l'anzianità di iscrizione e in caso di ulteriore parità l'anzianità anagrafica.

3. Sono eleggibili tutti gli studenti del Conservatorio che possiedono gli stessi requisiti richiesti dall'ALLEGATO A al presente Regolamento per essere candidati a far parte della Consulta.

4. In caso di rinuncia, dimissioni, cessazione da parte del/dei designato/i, l'incarico è affidato allo/agli studente/i immediatamente successivo/i in graduatoria. In caso di rinuncia, qualora essi siano impossibilitati o non vi siano candidati in graduatoria, si procede ad una nuova designazione.

Art. 14

Designazioni per il Consiglio di Amministrazione

1. Le candidature per il Consiglio di Amministrazione devono essere presentate al Segretario della Consulta che le trasmette alla Consulta stessa.

2. La designazione del rappresentante per il Consiglio di Amministrazione avviene tramite scrutinio segreto tra le candidature proposte. Ciascun componente della Consulta può esprimere un massimo di una preferenza. Il nominativo che riceve il maggior numero di voti viene designato come rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione. In caso di parità prevale l'anzianità di iscrizione e in caso di ulteriore parità l'anzianità anagrafica.

3. Sono eleggibili tutti gli studenti del Conservatorio che abbiano compiuto 18 anni e che possiedono gli stessi requisiti richiesti dall'ALLEGATO A al presente Regolamento per essere candidati a far parte della Consulta.

4. In caso di rinuncia, dimissioni, cessazione da parte del/dei designato/i, l'incarico è affidato allo/agli studente/i immediatamente successivo/i in graduatoria. In caso di rinuncia, qualora essi siano impossibilitati o non vi siano candidati in graduatoria, si procede ad una nuova designazione.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

Trasparenza

1. La Consulta degli Studenti imposta la propria condotta secondo i criteri di trasparenza dei processi decisionali, della pubblicità degli atti e dell'imparzialità.

2. I verbali delle sedute (Assemblee d'Istituto, riunioni della Consulta, riunioni dei Comitati, redazioni studentesche) vengono affissi all'albo o all'apposita bacheca della Consulta.

3. Nella bacheca del Conservatorio i verbali devono essere mantenuti per un numero di giorni non inferiore a dieci.

Art. 16

Vigenza e modifiche del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.P.R. n. 132/2003, sentito il Consiglio Accademico, è adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione.

2. Le proposte di modifica al presente Regolamento vengono approvate a maggioranza assoluta dei componenti della Consulta. Sentito il Consiglio Accademico, queste vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Roma, 03.05.2012

F.to
Il Presidente del Conservatorio
Dott. Luigi Ferrari

ALLEGATO A: PROCEDURE ELETTORALI

Art. 1

Indizione delle elezioni

1. In via ordinaria il Presidente, con proprio decreto, indice almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato della Consulta le elezioni per il rinnovo della stessa.
2. Il decreto di indizione delle elezioni dovrà indicare:
 - il numero di candidati da eleggere;
 - i requisiti dell'elettorato attivo e passivo;
 - il termine di presentazione delle candidature;
 - data, sede e orario di votazione.
4. Il decreto di indizione delle elezioni viene affisso all'Albo d'Istituto e pubblicato sul sito Internet del Conservatorio.
5. In caso di rinuncia, dimissioni o cessazione da parte di uno o più componenti della Consulta degli Studenti, il Presidente provvederà ad integrare la stessa attingendo alla graduatoria dei non eletti. Laddove non vi siano candidati risultati non eletti o vi sia indisponibilità o impossibilità a subentrare in carica, il Presidente indirà elezioni suppletive da svolgersi entro sessanta giorni dall'avvenuta cessazione dalla carica.

Art. 2

Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti del Conservatorio iscritti ai corsi di studio ordinamentali e sperimentali che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
2. L'elettorato passivo è riservato agli studenti del Conservatorio iscritti ai corsi di studio ordinamentali e sperimentali che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che non abbiano subito condanna penale.
3. L'elenco dei nominativi degli aventi diritto al voto viene redatto e affisso all'Albo d'Istituto dall'Amministrazione trenta giorni prima della data prevista per le elezioni.

Art. 3

Presentazione delle candidature

1. Le candidature devono essere presentate all'Amministrazione del Conservatorio unitamente ad autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità entro e non oltre il termine indicato dal decreto di indizione delle elezioni.
2. L'Amministrazione verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità dei candidati e affigge all'Albo d'Istituto l'elenco dei candidati idonei.
3. Il Presidente convoca, almeno una settimana prima delle votazioni, un'Assemblea degli studenti dedicata alla presentazione delle candidature.

Art. 4

Commissione elettorale

1. Il Presidente nomina un'apposita Commissione elettorale costituita da tre componenti individuati tra il personale non docente.
2. La Commissione elettorale deve avere al suo interno almeno un Assistente Amministrativo
3. La Commissione elettorale nomina al suo interno un presidente e un segretario.
4. La Commissione elettorale ha il compito:
 - a) di garantire il rispetto del presente Regolamento;

- b) di acquisire l'elenco degli aventi diritto al voto;
- c) di controllare la regolarità delle schede elettorali che il presidente provvede a vidimare apponendovi il timbro del Conservatorio e la propria firma;
- d) di assicurare il funzionamento del Seggio elettorale;
- e) di garantire la regolarità e la segretezza delle operazioni di voto;
- f) di garantire la regolarità delle operazioni pubbliche di scrutinio;
- g) di redigere il relativo verbale attestante l'esito delle votazioni.

Art. 5

Modalità delle operazioni di voto

1. Il voto è libero, anonimo e segreto, e deve essere espresso personalmente. Nel caso in cui un elettore presenti disabilità che lo renda impossibilitato a votare autonomamente, potrà ricorrere al voto assistito da persona di sua fiducia.
2. L'Amministrazione provvede alla predisposizione del materiale necessario per l'insediamento del Seggio elettorale e per il regolare svolgimento delle votazioni.
3. A ciascun elettore, previo accertamento dell'identità personale mediante esibizione di un valido documento di riconoscimento, viene consegnata una scheda con i nominativi dei candidati presentati in ordine alfabetico e stampati con carattere identico. All'atto del ricevimento della scheda l'elettore, per poter votare, appone la firma sull'elenco degli aventi diritto al voto. Nel caso in cui lo stesso non risulti presente nell'elenco suddetto sarà cura dell'Amministrazione (con priorità assoluta sull'ordinaria amministrazione) provvedere a sanare, previa verifica del possesso dei requisiti, la posizione dell'elettore ai fini dell'espressione del voto.
4. Ciascun elettore può esprimere al massimo due preferenze.
5. Il voto viene espresso tracciando una "X" sui nominativi dei candidati prescelti.
6. La scheda, una volta chiusa, viene inserita in apposita urna.
7. La scheda è considerata bianca qualora non vi sia apposto alcun segno da parte dell'elettore.
8. La scheda è considerata nulla qualora sia diversa da quelle predisposte dalla Commissione elettorale, se priva di vidimazione o se palesemente deteriorata.
9. Il voto è considerato nullo qualora:
 - a) sia espresso con modalità difformi da quelle contemplate nel presente Allegato al Regolamento;
 - b) la scheda presenti segni di identificazione o qualsiasi altro segno diverso da quelli previsti al comma 5 del presente articolo;
 - c) la scheda contenga preferenze per un numero di candidati superiore al numero stabilito;
 - d) non sia univocamente desumibile la volontà dell'elettore.

Art. 6

Scrutinio, proclamazione e nomina degli eletti

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio subito dopo la conclusione delle operazioni di voto.
2. Al termine delle stesse si procede al conteggio delle schede nell'urna, il cui numero totale deve risultare uguale al numero dei votanti pena la nullità della votazione stessa.
3. Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti fra due o più candidati, risulta eletto il candidato più anziano in termini di iscrizione o, subordinatamente, con maggiore anzianità anagrafica.
4. Al termine delle operazioni di scrutinio la Commissione trasmette il verbale al Presidente il quale dispone la pubblicazione dei risultati delle elezioni mediante affissione all'Albo d'Istituto e pubblicazione sul sito Internet del Conservatorio, unitamente alla graduatoria.
5. Trascorsi i termini per il ricorso previsti dalla normativa vigente, il Direttore procede alla proclamazione degli eletti.

